



*Ministero dell'Istruzione  
Università e Ricerca*



*Ufficio Scolastico Regionale  
Direzione Generale*

Prot. n. A00DRCAuff.DIR7843

Napoli, 29.5.2008

## **INTESA**

in ordine alla mobilità, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e contrazioni orarie del personale docente di ruolo per l'insegnamento della Religione Cattolica nella Regione Campania

**VISTA** la legge n.186 del 18 luglio 2003;

**VISTA** l'O.M. 21.2.2008, n. 27 relativa alla mobilità del personale docente per l'insegnamento della Religione Cattolica;

**CONSIDERATO** che è necessario procedere all'intesa prevista dalla Ordinanza Ministeriale n. 27 del 21 febbraio 2008 tra il Direttore Generale dell'Ufficiale Regionale per la Campania e la Conferenza Episcopale della Campania in ordine ai criteri che dovranno essere utilizzati in occasione della mobilità del personale docente;

La Direzione Scolastica Regionale della Campania nella persona del dr. Alberto Bottino e il Responsabile dell'Ufficio Scuola della Conferenza Episcopale della Campania (CEC) nella persona del prof. don Virgilio Marone;

## **CONVENGO**

di osservare i seguenti criteri in occasione della valutazione delle domande di mobilità, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e contrazioni orarie per l'anno scolastico 2008/2009:

1. Le operazioni di mobilità, utilizzazioni e assegnazione provvisoria degli Insegnanti di Religione Cattolica avvengono sulla totalità dei posti in organico di diritto, che per la specifica categoria corrispondono al 70% dei posti complessivi nella dotazione diocesana. Pertanto, per dette operazioni saranno disponibili esclusivamente le cattedre che si renderanno libere a seguito di pensionamento o trasferimento o dimissioni dei docenti in ruolo, fermo restando il parere favorevole dell'Ordinario Diocesano territorialmente competente

2. In caso di più istanze di utilizzazione per la medesima diocesi, oppure di mobilità (nel rispetto del contingente del 70%) o di assegnazione provvisoria per altra diocesi, saranno applicate le norme generali previste dall'Ordinanza sulla mobilità e dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, fermo restando il parere favorevole dell'ordinario diocesano.

3. In caso di esuberi questi vanno trattati in relazione al complessivo organico regionale degli insegnanti di religione cattolica di ruolo, potendosi compensare, di intesa con gli ordinari diocesani coinvolti, l'eccedenza registrata in una diocesi con la disponibilità presente in un'altra diocesi della regione, fermo restando il parere favorevole degli ordinari diocesani coinvolti.
4. In caso di contrazione oraria in una sede dove sono utilizzati due o più docenti di ruolo l'Insegnante di Religione Cattolica soprannumerario sarà individuato in base al punteggio nella graduatoria regionale. A parità di punteggio sarà preferito il più anziano di età.
5. La COE dovrà essere strutturata con non più di tre scuole e in non più di due comuni, a distanza non superiore a 30 chilometri.
6. La presente Intesa è valida solo per l'anno scolastico 2008/2009.

Il Responsabile Ufficio Scuola della CEC  
Prof. don Virgilio Marone

Il Direttore Generale USR  
dott. Alberto Bottino